

STATUTO

"0 - ZERO" SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CALTAGIRONE CT PIAZZA DELLA
RINASCITA 13

Numero REA: CT - 351785

Codice fiscale: 05220370877

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-11-2022 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" al Repertorio n.55, Raccolta n.35

S T A T U T O

Articolo 1

Denominazione

1. È costituita una società a responsabilità limitata denominata " "0 - ZERO" società a responsabilità limitata impresa sociale " o in forma abbreviata " "0 - ZERO" s.r.l. impresa sociale ".

Articolo 2

Sede sociale e domicilio dei soci

1. La società ha la sua sede principale nel comune di Caltagirone.

Agli amministratori compete la facoltà di istituire o di sopprimere unità locali operative, come pure di trasferire la sede sociale purché nell'ambito del Comune sopraindicato. Spetta invece ai Soci decidere l'istituzione di sedi secondarie ed il trasferimento della sede sociale in un Comune diverso da quello indicato prima.

2. Il domicilio o la sede dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende quello risultante dal Registro Imprese; per domicilio/sede è da intendersi non solo l'indirizzo stradale, ma anche l'eventuale numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica. E' fatto obbligo ai soci di provvedere a comunicare il cambiamento del proprio domicilio, che deve essere tempestivamente comunicato dagli amministratori al Registro Imprese.

Articolo 3

Durata

1. La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2100, salvo proroga o scioglimento anticipato. In caso di proroga della durata ivi stabilita, a ciascun socio dissenziente è riservato il diritto di recesso che dovrà essere esercitato nei modi e nei termini indicati all'articolo 24 del presente Statuto.

Articolo 4

Oggetto della società

1. La società esercita in via stabile e principale le seguenti attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei

lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alla sua attività.

La società per il perseguimento delle suddette finalità opera, a livello nazionale e internazionale, nei settori di cui all'art. 2 del d.lgs. 112/2017, lett. D), E), F), I), L), J), K), M), O) e P) e ha per oggetto:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché' le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del d.lgs. 112 del 2017;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n.223, e successive modificazioni;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà' educativa;
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un

produttore operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato, e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché' di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4 del d.lgs.112 del 2017.

La società svolge altresì in maniera non abituale:

- 1) arredo e manutenzione del verde pubblico e privato;
- 2) opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale;
- 3) movimento terra; pavimentazione stradale;
- 4) manutenzioni idriche e fognarie;
- 5) perforazioni verticali e orizzontali per indagini geologiche;
- 6) lavori edili;
- 7) trasporto per conto proprio e/o terzi;
- 8) consulenza ed assistenza tecnica ambientale;
- 9) rilievi topografici e geomatici in genere, redazione di atti d'aggiornamento catastale per conto di soggetti privati e pubblici;
- 10) progettazione, fornitura, installazione, manutenzione, gestione e sorveglianza di impianti elettrici bt e mt, antincendio, idrici ed il relativo trattamento chimico delle acque, carpenteria metallica, reti gas in bassa pressione e media pressione, impianti per acquedotti, irrigazione, impianti telefonici, impianti televisivi, antenna tv e sat, reti telematiche, elettroniche, aria compressa, energia alternativa, sollevamento di persone e di cose per mezzo ascensori, montacarichi, scale mobili e similari;
- 11) progettazione, fornitura, installazione, manutenzione, gestione, riqualificazione, controllo con relativa fornitura indiretta di combustibile occorrente (servizio energia) di impianti termici;
- 12) progettazione, fornitura, montaggio e manutenzione o ristrutturazione di impianti di riscaldamento, di

ventilazione e condizionamento dell'aria, di impianti idrico sanitari, di cucine, di lavanderie, del gas, di impianti pneumatici, di impianti antintrusione, di impianti sanitari con la conduzione di impianti a vapore e di sterilizzazione;

13) commercio all'ingrosso ed al dettaglio di:

- * materiale idro-termo-sanitario per la metanizzazione, acquedottistica, climatizzazione, per l'impianto e la manutenzione di piscine;

- * materiale elettrico, frigoriferi e celle frigorifere in genere, materiale edile, mobili, ferramenta, illuminotecnica, materiale antincendio ed elettronico;

- * pavimenti, rivestimenti, elettrodomestici, sistemi hardware e software, macchine per ufficio, arredamenti e complementi di arredo, gas combustibile in bombole, tecnici e medicali, apparecchiature elettromedicali;

- * sistemi di trattamento acqua;

- * sistemi fotovoltaici e solari e per l'utilizzo di energia alternativa, dispositivi di protezione individuale in genere;

14) progettazione, costruzione, manutenzione o ristrutturazione di interventi di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attivita' umana, diretta o indiretta, di reti gas, acqua e di teleriscaldamento, manutenzione sulle reti stesse, realizzazione linee elettriche e pubblica illuminazione, lavori di urbanizzazione, degli interventi a rete che sono necessari per la produzione di energia elettrica anche attraverso l'utilizzo di fonti di energia alternativa, degli interventi a rete che sono necessari per la distribuzione ad alta e media tensione e per la trasformazione e distribuzione a bassa tensione all'utente finale di potenza elettrica;

15) progettazione, fornitura e posa in opera, manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di altri manufatti in metalli, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili, di isolamenti termici e acustici, controsoffitti, barriere al fuoco, impermeabilizzazioni con qualsiasi materiale, di impianti di commutazione per reti pubbliche o private, locali o interurbane, di telecomunicazione per telefonia, telex, dati a video su cavi in rame, su cavi in fibra ottica, su mezzi radioelettrici, su satelliti telefonici, radiotelefonici, televisivi e reti di

trasmissione dati e simili, qualunque sia il loro grado di importanza, di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un migliore uso della città;

16) esercizio e distribuzione di gas naturale ed energia elettrica in conto proprio o per conto di altre aziende;

17) costruzione, assemblaggio e commercializzazione di articoli tecnici concernenti il settore del riscaldamento, del condizionamento ed antincendio;

18) progettazione, studio, consulenza relativa alla realizzazione delle opere previste dall'oggetto sociale nonche' l'espletamento delle pratiche previste dalle normative vigenti;

19) commercio elettronico all'ingrosso ed al dettaglio tramite internet, wap, umts, di tutti i prodotti commercializzati dalla società;

20) importazioni ed esportazioni di qualsiasi prodotto indicato nell'oggetto sociale, nonche' di tutti i servizi prodotti dall'azienda stessa;

21) servizi di realizzazione e manutenzione globale edile di immobili sia pubblici che privati;

22) centro d'assistenza tecnica autorizzato dei prodotti commercializzati dalla società;

23) gestione delle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stadio liquido, seriforme ed aeriforme;

24) istituzione e/o gestione, in proprio e/o quale concessionaria e/o di rappresentanza, d'impianti, magazzini e depositi per lo stoccaggio, la lavorazione e/o la trasformazione di combustibili in genere;

25) trasporto, in proprio e/o per conto terzi, di tutti i prodotti e dei combustibili commercializzati dalla società';

26) agenzia e/o rappresentanza, con o senza deposito, per tutti i prodotti e servizi qui contemplati, in qualità di mediatore e procacciatore di affari;

27) fornitura e manutenzione di macchine per qualsiasi attività industriale, artigianale e domestico senza esclusione alcuna;

28) pulizia e disinfestazione degli ambienti di lavori in genere, delle strade e delle abitazioni, nonche' la derattizzazione, la disinfestazione e la sanificazione di ambienti di qualsiasi dimensione sia privati che pubblici;

29) restauro di beni e complessi di interesse storico, monumentale, archeologico e paesaggistico;

30) di sistemazione di giardini e aiuole;

31) cartellonistica stradale e segnaletica orizzontale e verticale, turistico commerciale ed impiantistica;

32) compravendita immobiliare, mobiliare e quant'altro stabilito nelle norme relative al funzionamento della società, in seguito riportate.

33) la società intende inoltre avvalersi delle agevolazioni, anche fiscali, previste dalle leggi regionali, nazionali e comunitarie a sostegno del mezzogiorno e di tutti, nessuno escluso, gli altri benefici fiscali, previdenziali, finanziari e vari, concessi o concedenti dalle autorità regionali, nazionali e comunitarie. Essa potrà, altresì, compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, commerciali ed industriali che saranno ritenute necessarie od utili per il conseguimento degli scopi sociali, e potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

Le attività suddette, qualora riguardino prestazioni professionali per le quali sono richiesti titoli di abilitazione professionale (con particolare riferimento alla legge 23 novembre 1939 n.1815), ovvero autorizzate in forza di particolari disposizioni legislative, saranno affidate personalmente a singoli professionisti all'uopo abilitati ed agli stessi imputate.

34) l'attività di formazione, consulenza, orientamento e assistenza operativa ad imprese private e al settore pubblico (istituti professionali, di bellezza);

35) l'attività di consulenza gestionale e consulenza direzionale:

politica e strategia aziendale e di pianificazione, organizzazione, efficienza e controllo, gestione dell'informazione, sviluppo e ristrutturazione aziendale eccetera; consulenza in materia di gestione finanziaria:

predisposizione di metodi o procedure contabili, programmi di contabilizzazione delle spese, procedure di controllo di bilancio;

36) gestione tecnico-finanziaria degli scambi ed investimenti internazionali; consulenza in materia di gestione del marketing: analisi e formulazione di una strategia di

marketing, formulazioni di politiche in materia di servizio clienti, di prezzi, canali di pubblicità e distribuzione, design eccetera; le attività editoriali in generale;

37) consulenza in materia di gestione delle risorse umane: politiche, pratiche e procedure nel campo delle risorse umane; reclutamento, compensi, benefici, misurazione e valutazione delle prestazioni;

38) adeguamento ai regolamenti governativi nell'ambito della salute, della sicurezza, delle retribuzioni e dell'equità di trattamento dei lavoratori eccetera;

39) consulenza in materia di gestione della produzione: miglioramento delle procedure e sistemi di produzione, automazione del processo di produzione, sicurezza, vigilanza e protezione degli impianti; consulenza ed assistenza per il conseguimento di certificazioni di qualità;

40) consulenza sulle fasi di avvio di un'impresa (start up);

41) la realizzazione, la gestione e l'amministrazione di beni immobili per conto proprio e di terzi;

42) la compravendita di beni immobili residenziali e non residenziali;

43) l'attività di formazione del personale, assistenza, consulenza e coordinamento nella gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e/o straordinaria, arredamento e/o home staging, attività materiale e/o giuridica connessa alla proprietà immobiliare e agli impianti di produzione di energia, sia della stessa società sia di terzi, fornite sia dalla società direttamente, sia tramite terzi;

44) attività edile e di costruzione in genere, di installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione di impianti tecnologici come meglio specificati dal d.m. 22 gennaio 2008 n. 37 e successive modificazioni ed integrazioni e/o di impianti per la produzione di energia; la locazione di immobili di proprietà della società e sub-locazione di immobili di terzi;

45) l'attività di noleggio di attrezzature professionali di vario genere, nonché di autoveicoli, motoveicoli, autocarri, imbarcazioni, elicotteri, aeromobili e mezzi di trasporto in genere;

46) l'attività di compravendita di attrezzature professionali di vari genere, mezzi d'opera di cantiere, mezzi speciali, nonché di autoveicoli, motoveicoli, autocarri, imbarcazioni, elicotteri, aeromobili e mezzi di trasporti i genere;

47) la società potrà partecipare, anche in associazione temporanea d'imprese, a progetti, bandi di gara ed iniziative di carattere nazionale ed internazionali;

48) la società potrà gestire strutture e/o immobili pubblici e/o privati per la realizzazione e/o la organizzazione di eventi qualsiasi genere e natura;

49) la società potrà inoltre, nei limiti e con l'osservanza delle relative norme di Legge, costituire, registrare ed utilizzare propri marchi per distinguere propri prodotti, concedere e/o prendere in affitto aziende commerciali, artigianali, industriali, acquistare e/o cedere diritti reali, aventi ad oggetto aziende, o rami di aziende commerciali, artigianali ed industriali.

Quanto sopra con l'esclusione delle prestazioni che costituiscono esclusiva degli esercenti le attività professionali giuridicamente protetti, nel rispetto della legge 1815/39, fermo restando che l'incarico relativo allo svolgimento di attività di consulenza e di ogni altra attività riservata dalla legge alle professioni protette deve considerarsi meramente strumentale all'oggetto sociale e dovrà essere espletata perciò nei limiti normativi vigenti esclusivamente da professionisti nominativamente indicati iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali e sotto la loro personale responsabilità.

per il conseguimento del proprio oggetto sociale e non in via prevalente, la società potrà curare, gestire, concedere ed assumere rappresentanze commerciali ed industriali, potrà svolgere, tutte le attività commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari che saranno ritenute necessarie o utili, compreso il rilascio di fidejussioni, ipoteche ed altre

garanzie sia reali che personali.

E' comunque escluso l'esercizio delle attività di cui alla legge 2 gennaio 1991 n.1 e d.l. 3 maggio 1991 n.143 art. 4, comma 2, per cui sono richieste specifiche autorizzazioni.

Ogni attività per cui la Legge richieda requisiti, autorizzazioni e permessi potrà essere eseguita solo ed esclusivamente previo ottenimento degli stessi ai sensi della vigente normativa.

Articolo 5

Capitale sociale e conferimenti

1. Il Capitale Sociale è di Euro 12.000,00 (dodicimila virgola zero zero) diviso in partecipazioni ai sensi di legge.
2. Sia in sede di costituzione della società sia in sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2464 - comma 3 del Codice Civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro. In tali casi, ivi compreso quello del conferimento di una prestazione di opera o servizi, si applicano gli articoli 2465 e 2343 del Codice Civile, in quanto compatibili.

Articolo 6

Variazioni del capitale sociale

1. Il Capitale Sociale potrà essere aumentato, a pagamento o a titolo gratuito, in conformità alle disposizioni di legge in materia, mediante deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.
2. In caso di decisione di aumento del Capitale Sociale mediante nuovi conferimenti, sono ammessi tutti i conferimenti, anche diversi dal denaro, consentiti dalla legge; in tal caso si applicano l'art. 2465 e l'art. 2343 in quanto compatibili.
3. In caso di aumento di capitale, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. In deroga al principio testé enunciato, la decisione di aumento del capitale sociale potrà prevedere espressamente che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso, tuttavia, spetta ai soci dissenzienti il diritto di recesso a norma del successivo articolo 24.
4. Il capitale potrà essere ridotto, mediante deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, nei casi e con le modalità stabilite dal Codice Civile agli articoli 2482, 2482bis, 2482ter e 2482quater,.

Articolo 7

Versamenti e finanziamenti dei soci

1. I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti a copertura di perdite ovvero in conto capitale. Salvo diversa previsione della decisione relativa a detti versamenti, essi dovranno essere eseguiti proporzionalmente alla quota di partecipazione da ciascun socio detenuta.

2. I soci possono altresì eseguire finanziamenti a favore della società, sia fruttiferi che infruttiferi, anche in misura non proporzionale alle quote di partecipazione al Capitale Sociale.

Salvo diversa determinazione risultante dalla documentazione della società, i finanziamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi; il loro rimborso ai soci potrà avvenire solo nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2467 del Codice Civile.

Articolo 8

Partecipazioni

1. Le partecipazioni sociali sono disciplinate dall'art. 2468 del Codice Civile. Esse si presumono proporzionali ai conferimenti effettuati, essendo tuttavia consentita l'attribuzione di partecipazioni non proporzionali ai conferimenti.

2. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli art. 1105 e 1106 del Codice Civile.

3. Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'art. 2352 C.C..

Articolo 9

Trasferimento delle partecipazioni

1. Il trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni e dei diritti di sottoscrizione relativi alle stesse è soggetto alla seguente disciplina nel rispetto del principio di non discriminazione di cui all'articolo 8 del D.lgs 112/17.

Ai fini del presente articolo, nella dizione "trasferimento" si intendono compresi tutti i negozi di alienazione nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione.

In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le partecipazioni versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore, come in seguito meglio specificato. Il socio che intende trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal

registro delle imprese mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al domicilio di ciascuno di essi, fax o messaggio di posta elettronica certificata.

I soci destinatari della comunicazione di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle partecipazioni, cui la stessa si riferisce, facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste, fax o messaggio di posta elettronica certificata inviati, entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione dell'offerta di prelazione.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le partecipazioni offerte spettano ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se un socio avente diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano rinunciato.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione è determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvedono alla nomina di un unico arbitratore, che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, come in seguito precisato. In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso è nominato dal presidente del Tribunale nel quale ha sede la società, su richiesta della parte più diligente. Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore deve tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, nonché delle condizioni e limitazione di cui al d.lgs. 112/2017 e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare

attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società. L'arbitratore determina come ripartire il costo dell'arbitraggio stesso.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intera partecipazione. Qualora nessun socio intenda acquistare le partecipazioni offerte ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di esse, il socio offerente è libero di trasferire tutte le partecipazioni all'acquirente indicato nella comunicazione. Ove, invece, il socio offerente accetti l'esercizio della prelazione per parte della partecipazione offerta, può trasferire tale parte di partecipazione al socio che ha esercitato la prelazione, alle condizioni che saranno concordate con lo stesso.

Nel caso di trasferimento congiunto di partecipazioni da parte di più soci, la prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata solo se avrà ad oggetto tutte le partecipazioni oggetto di trasferimento.

Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazioni eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non è legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non può alienare le partecipazioni con effetto verso la società.

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

Per la costituzione di diritti reali limitati (tra cui usufrutto e pegno) sulle partecipazioni, occorrerà il preventivo consenso scritto di tutti i soci; in mancanza di tale consenso, troverà applicazione quanto disposto dal presente articolo in tema di inosservanza del diritto di prelazione.

2. Il trasferimento delle partecipazioni per successione a causa di morte non è sottoposto all'esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci superstiti se avviene a favore degli eredi legittimari; in questo caso gli eredi del de cuius subentrano quindi di diritto e proquota nella sua partecipazione e nei diritti alla stessa connessi.

In ogni altra ipotesi i soci hanno diritto di prelazione da esercitarsi con le modalità previste all'Articolo 9.1.

3. Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione, per il trasferimento della partecipazione e/o dei diritti di

opzione a terzi deve essere richiesto dal socio cedente, mediante raccomandata A.R. o p.e.c., il preventivo gradimento alla assemblea dei soci. Detta comunicazione deve contenere le generalità del cessionario, il prezzo richiesto, le modalità di pagamento e le altre condizioni della cessione.

L'assemblea dei soci deve portare a conoscenza del socio interessato, a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c., la propria decisione entro trenta giorni dalla data in cui gli è pervenuta la comunicazione di trasferimento da parte del socio.

In caso di mancata risposta nel termine sopra indicato, il gradimento si intende concesso.

In caso di diniego del gradimento, il medesimo soggetto che deve esprimere il gradimento dovrà collocare la partecipazione alle medesime condizioni e per lo stesso corrispettivo entro il termine massimo di sessanta giorni presso altro acquirente gradito.

Qualora il suddetto collocamento non sia effettuato nel termine previsto dal precedente capoverso, il socio potrà liberamente trasferire la propria partecipazione al soggetto e con le modalità indicate nella raccomandata A.R. o p.e.c. con cui ha comunicato l'intenzione di trasferire.

Le limitazioni al trasferimento della partecipazione previste da quest'articolo non si applicano in caso di trasferimento a favore: a. di altri soci; b. del coniuge del socio cedente; c. di parenti in linea retta del socio cedente, in qualunque grado; d. di società controllanti, controllate, collegate, o comunque appartenenti al medesimo gruppo di società socie; e. di società fiduciaria dal fiduciante, e viceversa (ove la società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dal quale risulti il mandato fiduciario ed accetti espressamente l'osservanza delle norme statutarie in tema di diritto di prelazione e gradimento).

Articolo 10

Decisioni dei soci

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongano alla loro approvazione.

2. Sono in ogni caso riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori e la loro revoca;
- c) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale, del revisore unico e la loro revoca;
- d) le modificazioni dello Statuto e/o dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.
- f) la decisione di concedere finanziamenti o prestiti, fruttiferi di interessi, ai soci, sempreché tale facoltà non comprometta l'equilibrio finanziario della società.

I soci avranno cura di verificare preventivamente la salvaguardia degli equilibri finanziari della società.

2. Per tutte le materie sopra elencate, le decisioni dei soci devono essere necessariamente adottate con il metodo assembleare di cui al successivo articolo 11; in ogni altro caso, invece, sarà possibile ricorrere ai metodi descritti nel successivo articolo 12 del presente Statuto.

3. Ogni socio, regolarmente iscritto nel Registro Imprese e a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Articolo 11

Decisioni dei soci: metodo assembleare

A. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno. L'organo amministrativo deve, altresì, convocare senza ritardo l'assemblea quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale e nella domanda siano stati indicati gli argomenti da trattare. In caso di inerzia o impossibilità di tutti gli amministratori, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale o dal revisore unico.

2. L'assemblea viene convocata con avviso spedito ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea; tale avviso deve essere inviato, mediante raccomandata A.R. (postale o manuale) o telegramma, al domicilio di ciascun socio che risulta dal Registro Imprese.

I soci che abbiano chiesto l'iscrizione nel Registro Imprese del proprio numero di telefax e/o del proprio indirizzo di posta elettronica potranno essere convocati a mezzo telefax o posta elettronica.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; potrà anche essere prevista una data/ora di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita;

in ogni caso anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

3. In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa comunque regolarmente costituita quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci effettivi siano presenti

o informati, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti in discussione. Se gli Amministratori o i Sindaci non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta da produrre al Presidente dell'assemblea e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla loro trattazione.

B. INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO

4. Possono intervenire all'assemblea i soci, cui spetta il diritto di voto, iscritti nel Registro Imprese alla data della riunione assembleare.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando i soci siano in numero non superiore a 20), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare

inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea, sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante;

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

C. RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

5. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da altra persona, anche non socia, munita di delega scritta; in tale delega deve essere precisato il nome del rappresentante, nonché le eventuali facoltà e/o limiti allo stesso attribuiti.

6. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

7. La delega conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

8. Ciascun soggetto non può rappresentare in assemblea più di 3 soci.

9. La delega non può essere conferita agli amministratori, ai membri dell'organo di controllo e ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

D. PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

10. La presidenza dell'assemblea compete all'Amministratore Unico, ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione o ad uno dei co-Amministratori in caso di organo pluripersonale non collegiale; in caso di loro assenza, il Presidente verrà designato dai presenti.

11. L'assemblea ha la facoltà di nominare un segretario anche non socio. Ove prescritto dalla legge, ovvero quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

12. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea, ed accertare i risultati delle votazioni.

E. QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

13. L'assemblea è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino oltre il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale.

14. L'assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino oltre il 50% (cinquanta per cento) dell'intero capitale sociale.

15. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

F. SISTEMI DI VOTAZIONE

16. Le deliberazioni sono prese con voto palese da parte di tutti i soci presenti, in modo da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

G) VERBALIZZAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

17. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, se nominato, o dal notaio, se richiesto dalla legge.

11.18 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Articolo 12

Decisioni dei soci:

metodo della consultazione scritta

e del consenso espresso per iscritto

1. Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Tale metodo è utilizzabile in alternativa al metodo assembleare, salvo che per le decisioni aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo 10.2 del presente Statuto.

2. La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori, e consiste in una proposta di deliberazione che dovrà essere inviata a tutti gli aventi diritto, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. La proposta va redatta mediante apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la sottoscrizione di colui che ha redatto la proposta.

A decorrere dalla data in cui hanno ricevuto la proposta, ciascun socio ha 7 (sette) giorni per trasmettere presso la sede sociale la propria risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto. La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa. La mancanza di risposta dei soci entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario. Spetta all'organo amministrativo raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti i soci, amministratori e sindaci effettivi indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

3. Nel caso si opti per il metodo del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione;
- la dichiarazione del socio di essere sufficientemente informato.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali, entro i 7 (sette) giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione espressa, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell' avvenuto consenso.

4. Le decisioni dei soci sono prese, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino oltre il 67% del capitale sociale.

5. La decisione dei soci, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Articolo 13

Amministrazione

Fatto salvo quanto previsto nell'art.28, la società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina: da un amministratore unico; da un consiglio di amministrazione composto da 2 a 5 membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

L'amministrazione può essere inoltre affidata a più amministratori, in numero compreso tra 2 e 3, con poteri congiunti ovvero disgiunti, secondo quanto determinato dai soci al momento della loro nomina.

La scelta circa il sistema di amministrazione e, nel caso di Consiglio, la fissazione del numero dei membri e la nomina del Presidente, è rimessa alla decisione dei soci.

Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, l'assunzione della carica di amministratore è subordinata ai sensi dell'art. 7 comma 3 del d.lgs. 112/2017, ai seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza:

- 1) non aver subito una condanna con sentenza anche non passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 Cod. Proc. Pen. ovvero un decreto penale di condanna per delitti che incidono sull'etica professionale e sulla onorabilità;
- 2) non essere stati condannati a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero dagli uffici direttivi di enti, società, o imprese;
- 3) non essere coniuge, parente o affine dei componenti dell'organo di controllo o revisione.
- 4) aver maturato pluriennale esperienza lavorativa nei settori di attività della società.

Gli amministratori:

- possono essere anche non soci.
- durano in carica per il periodo di volta in volta determinato dai soci all'atto della nomina, anche a tempo indeterminato, salvo revoca o dimissioni,
- non possono essere nominati, e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- sono rieleggibili;

Se, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero organo amministrativo e deve subito convocarsi l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori; in tal caso gli amministratori superstiti restano in carica per la convocazione dell'assemblea e per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei successori.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Gli amministratori non sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

Possono essere riservate a soggetti esterni all'impresa sociale la nomina di componenti degli organi sociali.

In ogni caso, la nomina della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione è riservata all'assemblea dei soci dell'impresa sociale. Non possono assumere la presidenza dell'impresa sociale rappresentanti degli enti di cui all'articolo 4, comma 3 del d.lgs. 112 del 2017.

Articolo 14

Consiglio di amministrazione metodo dell'adunanza collegiale.

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera in adunanza collegiale quando il Presidente o che ne fa le veci lo ritenga opportuno, ed in ogni caso in merito all'approvazione del Bilancio di esercizio ed alla stesura della propria annuale relazione sulla gestione.

A. PRESIDENZA

2. Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le suddette mansioni vengono assolte dal consigliere più anziano di età.

B. RIUNIONI

3. Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o altrove, purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica, oppure dall'organo di controllo o dal revisore unico.

4. La convocazione è fatta mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio telegramma, fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

5. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando siano presenti tutti i Consiglieri in carica e i Sindaci effettivi. Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero, in sua assenza, dal consigliere designato dai presenti.

L'adunanza può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente della riunione, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea, sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di un'adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audiovideo collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante;

C. DELIBERAZIONI

7. Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni vengono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

È in ogni caso escluso il voto per rappresentanza.

D. VERBALIZZAZIONE

8. Le deliberazioni del Consiglio devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da tutti gli Amministratori presenti alla riunione.

E. DELEGA DI POTERI

9. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più Amministratori Delegati, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; in tal caso trova piena applicazione quanto previsto dall'art. 2381 del Codice Civile. Le cariche di Presidente e di Amministratore Delegato sono cumulabili.

Articolo 15

Consiglio di amministrazione

metodo del consenso espresso per iscritto.

1. Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, le decisioni dello stesso possono anche essere adottate, in alternativa al metodo collegiale, sulla base del consenso espresso per iscritto, salvo quanto previsto dal precedente articolo 14.1 del presente Statuto.

2. Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

l'argomento oggetto della decisione;

il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;

La decisione si considererà assunta soltanto qualora, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della prima comunicazione, pervengano alla sede della società i consensi scritti della maggioranza degli Amministratori in carica; la mancanza di dichiarazione scritta entro il termine suddetto equivale a voto contrario. Spetta al Presidente del Consiglio raccogliere le comunicazioni ricevute e comunicarne i

risultati a tutti gli amministratori e sindaci effettivi indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

3. Le trasmissioni previste nel presente articolo potranno avvenire con qualsiasi mezzo di comunicazione che consenta un riscontro della ricezione da parte del destinatario.

4. La decisione degli amministratori, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta su apposito libro tenuto a norma di legge, e sottoscritto da tutti gli Amministratori.

Articolo 16

Poteri dell'organo amministrativo

1. Quale che sia il sistema di amministrazione adottato, l'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto esplicitamente riservano alla competenza dei soci.

Articolo 17

Rappresentanza della società

1. La rappresentanza generale della società spetta:

- a) all'Amministratore Unico;
- b) se la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, al suo Presidente ed a ciascuno degli Amministratori Delegati, se nominati;
- c) se si è optato per un organo pluripersonale non collegiale, a tutti i co-Amministratori con firma congiunta o disgiunta a seconda di quanto stabilito dai soci nell'atto di nomina.

2. L'organo amministrativo può nominare institori e direttori generali, amministrativi e tecnici, determinandone le mansioni e le eventuali retribuzioni, nonché procuratori per singoli affari o per categorie di affari. In tal caso, la rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 18

Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art.3, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 112/2017 i soci possono inoltre assegnare agli amministratori una indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare l'accantonamento per il fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

I soci possono assegnare agli amministratori una indennità denominata "di fine rapporto" da riconoscere al momento della cessazione dalla carica per qualunque motivo essa avvenga: tale indennità sarà determinata in ragione di una percentuale sui compensi riconosciuti ai singoli amministratori ovvero in misura fissa.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

Articolo 19

Amministratore unico e co-amministratori

1. Quando l'amministrazione della società, è affidata ad un Amministratore Unico, questi riunisce in sé tutti i poteri di ordinaria amministrazione, mentre per la straordinaria amministrazione occorre la preventiva delibera assembleare.

Quando l'amministrazione della società, è affidata a più amministratori, i poteri di amministrazione spetteranno ai coamministratori, congiuntamente per tutti gli atti di straordinaria amministrazione e disgiuntamente per tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 20

Diritti dei soci non amministratori

1. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Articolo 21

Organo di controllo

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, ultima parte, i soci nominano l'organo di controllo interno.

L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo

o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.

I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del d.lgs. 112/2017 ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

Salvo quanto infra previsto in tema di superamento dei limiti di cui all'articolo 2435- bis c.c., la revisione legale dei conti della società può essere esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito dalla legge.

Nel caso in cui la società superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435- bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

Le riunioni dell'organo di controllo in composizione collegiale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione.

Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, l'assunzione della carica di sindaco è subordinata ai sensi dell'art. 7 comma 3 del d.lgs. 112/2017, ai seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza:

- 1) non aver subito una condanna con sentenza anche non passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 Cod. Proc. Pen. ovvero un decreto penale di condanna per delitti che incidono sull'etica professionale e sulla onorabilità;
- 2) non essere stati condannati a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero dagli uffici direttivi di enti, società, o imprese;
- 3) non essere coniuge, parente o affine dei componenti dell'organo di controllo o revisione.
- 4) aver maturato pluriennale esperienza lavorativa nei settori di attività della società.

Articolo 22

Esercizio sociale e bilanci

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio dovrà essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine, nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2364 c.c.. L'organo amministrativo deve, inoltre, redigere il bilancio sociale ai sensi dell'art. 9 comma 2 del d.lgs. 112/2017. Il bilancio sociale deve essere depositato presso il registro delle imprese e pubblicato nel proprio sito internet della società.

Articolo 23

Utili

La società agisce senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La società destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

E' ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3, lettera a) del d.lgs. 112 del 2017.

La società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

La società può destinare una quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'articolo 15, comma 3 dell'art.3 del d.lgs. 112 del 2017, nonché dalla Fondazione Italia Sociale, specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura, quali il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in tema di impresa sociale o di attività di formazione dei lavoratori dell'impresa sociale, la promozione della costituzione di imprese sociali o di loro enti associativi, o il finanziamento di specifici programmi di sviluppo di imprese sociali o di loro enti associativi. Tali versamenti sono deducibili ai fini dell'imposta sui redditi dell'impresa sociale erogante.

Articolo 24

Recesso del socio

1. Il diritto di recesso spetta in tutti i casi previsti da disposizioni di legge.

Modalità di esercizio del recesso

2. L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti ai precedenti commi, dovrà essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata A.R. entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese e se, non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, della decisione che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro Imprese o da una decisione dei soci, il diritto di recesso va esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

3. La lettera raccomandata dovrà riportare: le generalità del socio recedente ed il valore nominale della sua partecipazione.

4. Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione.

5. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società, entro il termine di 30 giorni dalla data dell'esercizio del recesso.

Rimborso della partecipazione del socio receduto

6. La partecipazione del socio recedente sarà rimborsata in proporzione al patrimonio sociale.

7. Il valore del patrimonio sociale è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale, o Revisore Unico, tenendo conto del relativo "valore di mercato".

8. In caso di disaccordo, la determinazione del "valore di mercato" verrà affidata ad un esperto nominato, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 del Codice Civile.

9. La liquidazione della partecipazione deve essere attuata entro il termine di 180 (centottanta) giorni dalla data della comunicazione del recesso.

10. Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni

oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi; nel caso in cui ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando le riserve disponibili. In mancanza di riserve disponibili, si dovrà procedere alla riduzione in misura corrispondente del capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 cod. civ. e, qualora sulla base di esso, non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società verrà posta in liquidazione.

Articolo 25

Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi. L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando: il numero dei liquidatori; in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile; a chi spetta la rappresentanza della società; i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo. Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 23, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1, del d.lgs. 112/2017.

Articolo 26

Clausola compromissoria

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di 3 tre arbitri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 60 sessanta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale dovrà decidere entro 180 centottanta giorni dalla nomina. Il collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del collegio arbitrale.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

La modificazione o la soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Articolo 27

Disposizioni varie

1. Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal Registro Imprese.

2. Non possono acquisire la qualifica di impresa sociale le società costituite da un unico socio persona fisica, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati.

3. Agli atti di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda si applica quanto previsto dall'art. 12 del d.lgs. 112/2017.

Articolo 28

Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività

Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 112/2017, verrà predisposto a cura dell'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea, apposito regolamento aziendale per disciplinare le adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività della società. In ogni caso, i lavoratori e gli utenti, anche tramite loro rappresentanti,

potranno partecipare, senza diritto di voto, alle assemblee dei soci convocate per l'approvazione del bilancio annuale e per le deliberazioni relative ai contratti di lavoro dei dipendenti o a tematiche che riguardano o impattano sui lavoratori tematiche. In caso di superamento da parte della società di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, spetta ai lavoratori la nomina di un componente dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo.

Articolo 29

Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al d.lgs. 112/2017 e successive integrazioni, alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata e, qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni.

F.to: Iurato Gianluca - Fabio Amato - Emanuele Gullo

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 2 d.lgs. 7 marzo 2005 n.82, che si trasmette ad uso registro imprese.
Imposta di bollo assolta in modo viruale tramite modello unico informatico ai sensi del decreto ministeriale 22 febbraio 2007.